

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1559 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, entro il 1° gennaio 2018 la Commissione era tenuta a istituire l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati o notificati a norma del regolamento (CE) n. 258/97 è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione ⁽⁴⁾ ha rettificato l'elenco iniziale dell'Unione dei nuovi alimenti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo detto allegato. Nel frattempo erano stati adottati gli otto regolamenti di esecuzione (UE) 2018/460 ⁽⁵⁾, (UE) 2018/461 ⁽⁶⁾, (UE) 2018/462 ⁽⁷⁾, (UE) 2018/469 ⁽⁸⁾, (UE) 2018/991 ⁽⁹⁾, (UE)

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione, del 23 luglio 2018, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti (GU L 187 del 24.7.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/460 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dei florumantani dell'*Ecklonia cava* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 2).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/461 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 7).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/462 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza un'estensione dell'uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 78 del 21.3.2018, pag. 11).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/469 della Commissione, del 21 marzo 2018, che autorizza l'immissione sul mercato di un estratto di tre radici di erbe (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. e *Angelica gigas* Nakai) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 11).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9).

2018/1011 ⁽¹⁰⁾, (UE) 2018/1018 ⁽¹¹⁾ e (UE) 2018/1032 ⁽¹²⁾ della Commissione che autorizzavano l'immissione sul mercato di nuovi alimenti o estendevano l'uso di nuovi alimenti, a seconda dei casi. Anche tali regolamenti di esecuzione hanno aggiornato l'elenco dell'Unione. Tuttavia tali nuovi alimenti ed estensioni dell'uso di nuovi alimenti non figurano più nell'elenco quale sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023.

- (4) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di reinserire tali nuovi alimenti ed estensioni dell'uso di nuovi alimenti nell'elenco dell'Unione. Poiché tali nuovi alimenti ed estensioni dell'uso di nuovi alimenti figuravano nell'elenco dell'Unione fino al 13 agosto 2018, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4).

⁽¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9).

ALLEGATO

L'allegato è così modificato:

1) la tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è così modificata:

a) la seguente voce è inserita tra la voce «Olio di *Echium plantagineum*» e la voce «Idrolizzato di membrane d'uovo»:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i>»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "florotannini dell' <i>Ecklonia cava</i> ". Gli integratori alimentari contenenti florotannini dell' <i>Ecklonia cava</i> recano la seguente dicitura: a) Questo integratore alimentare non è indicato per i bambini/gli adolescenti di età inferiore a dodici/quattordici/diciotto ^(*) anni. b) Questo integratore alimentare non è indicato per le persone con malattie della tiroide o le persone che sanno di essere a rischio di sviluppare malattie della tiroide o sono state identificate come soggetti a rischio di sviluppare malattie della tiroide. c) Questo integratore alimentare non è indicato se si assumono anche altri integratori alimentari contenenti iodio. (*) In funzione della fascia di età cui è destinato l'integratore alimentare.»	
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i bambini di età inferiore a 12 anni	163 mg/giorno per gli adolescenti di età compresa fra 12 e 14 anni; 230 mg/giorno per gli adolescenti di età superiore a 14 anni; 263 mg/giorno per gli adulti		

b) la voce «Estratto ricco in tassifolina» è sostituita dalla seguente:

«Estratto ricco in tassifolina»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "estratto ricco in tassifolina".	
	Yogurt bianco/yogurt alla frutta ^(*)	0,020 g/kg		
	Chefir ^(*)	0,008 g/kg		
	Latticello ^(*)	0,005 g/kg		
	Latte in polvere ^(*)	0,052 g/kg		
	Crema ^(*)	0,070 g/kg		
	Crema acida ^(*)	0,050 g/kg		
	Formaggio ^(*)	0,090 g/kg		
	Burro ^(*)	0,164 g/kg		
	Prodotti a base di cioccolato	0,070 g/kg		

	Bevande analcoliche	0,020 g/l		
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione in generale, esclusi i lattanti, i bambini nella prima infanzia, i bambini e gli adolescenti di età inferiore a 14 anni	100 mg/giorno		
	(*) Ove utilizzato in prodotti lattiero-caseari, l'estratto ricco in tassifolina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.			

c) la voce «L-ergotioneina» è sostituita dalla seguente:

«L-ergotioneina»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "L-ergotioneina".	
	Bevande analcoliche	0,025 g/kg		
	Bevande a base di latte	0,025 g/kg		
	Prodotti lattiero-caseari "freschi"(*)	0,040 g/kg		
	Barrette di cereali	0,2 g/kg		
	Prodotti a base di cioccolato	0,25 g/kg		
	Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE	30 mg/giorno per la popolazione in generale (escluse le donne in gravidanza e in allattamento) 20 mg/giorno per i bambini di età superiore a 3 anni		
	(*) Ove utilizzata in prodotti lattiero-caseari, la L-ergotioneina non può sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei costituenti del latte.			

d) la seguente voce è inserita tra la voce «L-ergotioneina» e la voce «Feredetato sodico»:

«Estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "estratto di tre radici di erbe (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai)". L'etichettatura degli integratori alimentari contenenti l'estratto della miscela di tre radici di erbe reca accanto all'elenco degli ingredienti la dicitura che tale estratto non è indicato per persone con un'allergia conclamata al sedano.»	
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta	175 mg/giorno		

e) la seguente voce è inserita tra la voce «Oleo-resina di licopene estratta dal pomodoro» e la voce «Citrato-malato di magnesio»:

« Lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è "lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina".
	Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta	1000 mg/giorno	

f) la voce «Funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

« Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di vitamina D₂</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è "funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV". 2. La denominazione figurante sull'etichetta del nuovo alimento in quanto tale o su quella dei prodotti alimentari che lo contengono è accompagnata dall'indicazione: "è stato applicato un trattamento con luce controllata per aumentare i livelli di vitamina D" o "è stato applicato un trattamento con raggi UV per aumentare i livelli di vitamina D₂".
	Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>)	20 µg di vitamina D ₂ /100 g di peso fresco	

g) la voce «Lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

« Lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) trattato con raggi UV	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi di vitamina D₂</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "lievito alla vitamina D" o "lievito alla vitamina D ₂ ".
	Pane e panini lievitati	5 µg di vitamina D ₂ /100 g	
	Prodotti da forno fini lievitati	5 µg di vitamina D ₂ /100 g	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE		
	Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico	45 µg/100 g per il lievito fresco 200 µg/100 g per il lievito secco	<ol style="list-style-type: none"> 1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari è "lievito alla vitamina D" o "lievito alla vitamina D₂". 2. L'etichetta del nuovo alimento deve recare l'indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo. 3. L'etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l'uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 µg/100 g di vitamina D₂ nei prodotti finali cotti in forno domestico.»

h) la voce «Olio derivato da *Schizochytrium* sp. (T18)» è sostituita dalla seguente:

«Olio derivato da <i>Schizochytrium</i> sp. (T18)	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "olio derivato dalla microalga <i>Schizochytrium</i> sp".
	Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte	200 mg/100 g o per i prodotti caseari 600 mg/100 g	
	Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande	200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi dei prodotti caseari 600 mg/100 g	
	Grassi spalmabili e condimenti	600 mg/100 g	
	Cereali da prima colazione	500 mg/100 g	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE	250 mg di DHA/giorno per la popolazione in generale	
		450 mg di DHA/giorno per le donne durante la gravidanza e l'allattamento	
	Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso	250 mg/pasto	
	Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	200 mg/100 g	
	Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi		
	Alimenti recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione		
	Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti	
	Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)	200 mg/100 g	
	Barrette di cereali	500 mg/100 g	
	Grassi da cucina	360 mg/100 g	

Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)	80 mg/100 ml		
Formule per lattanti e formule di proseguimento, quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013	A norma del regolamento (UE) n. 609/2013		
Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013	200 mg/100 g		
Purea di frutta/verdura	100 mg/100 g»		

2) la tabella 2 (Specifiche) è così modificata:

a) la seguente voce è inserita tra la voce «Olio di *Echium plantagineum*» e la voce «Idrolizzato di membrane d'uovo»:

Nuovo alimento autorizzato	Specifiche
« Florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i>	<p>Descrizione/definizione I florotannini dell'<i>Ecklonia cava</i> sono ottenuti mediante estrazione con alcol dall'alga marina commestibile <i>Ecklonia cava</i>. L'estratto è una polvere di colore marrone scuro ricca di florotannini, composti polifenolici presenti come metaboliti secondari in alcune specie di alghe brune.</p> <p>Caratteristiche/composizione Contenuto di florotannini: 90 ± 5 % Attività antiossidante: > 85 % Umidità: < 5 % Ceneri: < 5 %</p> <p>Criteri microbiologici: Conteggio totale cellule vitali: < 3 000 CFU/g Muffe/lieviti: < 300 CFU/g Coliformi: negativi al test <i>Salmonella</i> spp.: negativo al test <i>Staphylococcus aureus</i>: negativo al test</p> <p>Metalli pesanti e alogeni: Piombo: < 3,0 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 3,0 mg/kg Arsenico: < 25,0 mg/kg Arsenico inorganico: < 0,5 mg/kg Iodio: 150,0 – 650,0 mg/kg CFU: unità formanti colonie»</p>

b) la sezione «Definizione» della voce «Estratto ricco in tassifolina» è sostituita dalla seguente:

«Estratto ricco in tassifolina»	<p>Definizione Denominazione chimica [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrocromen-4-one, anche noto come (+) trans (2R,3R)-diidroquercetina] e con non più del 2 % della forma cis»</p>
---------------------------------	---

c) la seguente voce è inserita tra la voce «L-ergotioneina» e la voce «Feretato sodico»:

«Estratto di tre radici di erbe (<i>Cynanchum wilfordii</i> Hemsley, <i>Phlomis umbrosa</i> Turcz. e <i>Angelica gigas</i> Nakai)	<p>Descrizione/definizione La miscela di tre radici di erbe è una polvere fine di colore bruno giallastro prodotta mediante estrazione con acqua calda, concentrazione per evaporazione ed essiccazione a spruzzo</p> <p>Composizione dell'estratto della miscela di tre radici di erbe Radice di <i>Cynanchum wilfordii</i>: 32,5 % (p/p) Radice di <i>Phlomis umbrosa</i>: 32,5 % (p/p) Radice di <i>Angelica gigas</i>: 35,0 % (p/p)</p> <p>Specifiche Perdita all'essiccazione: non più di 100 mg/g</p> <p>Tenore: Acido cinnamico: 0,012 – 0,039 mg/g Esteri metilici di shanzhisidi: 0,20 – 1,55 mg/g Nodachenina: 3,35 – 10,61 mg/g Metossalene: < 3 mg/g Fenoli: 13,0 – 40,0 mg/g Cumarina: 13,0 – 40,0 mg/g Iridoidi: 13,0 – 39,0 mg/g Saponine: 5,0 – 15,5 mg/g</p> <p>Elementi nutritivi Carboidrati: 600 – 880 mg/g Proteine: 70 – 170 mg/g Grassi: < 4 mg/g</p> <p>Parametri microbiologici Conteggio totale di organismi vitali su piastra: < 5000 CFU/g Muffe e lieviti totali: < 100 CFU/g Batteri coliformi: < 10 CFU/g <i>Salmonella</i>: negativo 25 g <i>Escherichia coli</i>: negativo 25 g <i>Staphylococcus aureus</i>: negativo 25 g</p> <p>Metalli pesanti Piombo: < 0,65 mg/kg Arsenico: < 3,0 mg/kg Mercurio: < 0,1 mg/kg Cadmio: < 1,0 mg/kg CFU: unità formanti colonie»</p>
--	---

d) la seguente voce è inserita tra la voce «Oleo-resina di licopene estratta dal pomodoro» e la voce «Citrato-malato di magnesio»:

«Lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina»	<p>Descrizione/definizione Il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina si ottiene dal lisozima di albume d'uovo di gallina mediante un procedimento enzimatico con subtilisina derivante da <i>Bacillus licheniformis</i>. Il prodotto è una polvere il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro.</p> <p>Specifica Proteina (TN (*) x 5,30): 80-90 % Triptofano: 5-7 % Rapporto triptofano/LNAA (**): 0,18 -0,25 Grado di idrolisi: 19-25 % Umidità: < 5 % Ceneri: < 10 % Sodio: < 6 %</p> <p>Metalli pesanti Arsenico: < 1 ppm Piombo: < 1 ppm Cadmio: < 0,5 ppm Mercurio: < 0,1 ppm</p> <p>Criteri microbiologici: Conteggio della carica aerobica totale: < 10³ CFU/g Conteggio di lieviti e muffe combinati totali: < 10² CFU/g Enterobatteri: < 10 CFU/g <i>Salmonella</i> spp: assenza in 25 g <i>Escherichia coli</i>: assenza in 10 g <i>Staphylococcus aureus</i>: assenza in 10 g <i>Pseudomonas aeruginosa</i>: assenza in 10 g</p> <p>* TN:azoto totale ** LNAA:amminoacidi neutri di grandi dimensioni»</p>
--	--

e) la voce «Funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

«Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) trattati con raggi UV»	<p>Descrizione/definizione Funghi (<i>Agaricus bisporus</i>) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto a un trattamento ai raggi UV. Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 200 e 800 nm.</p> <p>Vitamina D₂: Denominazione chimica (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol</p> <p>Contenuto Vitamina D₂ nel prodotto finale: 5-20 µg/100 g di peso fresco alla scadenza della durata di conservazione»</p>
---	--

f) la voce «Lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV» è sostituita dalla seguente:

«Lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) trattato con raggi UV	Descrizione/definizione Il lievito per panificazione (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell'ergosterolo in vitamina D ₂ (ergocalciferolo). Il contenuto di vitamina D ₂ nel concentrato di lievito varia tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (200-875 µg/g). Il lievito può essere inattivato. Il concentrato di lievito è mescolato con il lievito per panificazione normale al fine di non superare il livello massimo nel lievito fresco e nel lievito secco confezionati per cottura in forno domestico. Granuli scorrevoli di colore marrone chiaro. Vitamina D₂: Denominazione chimica (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo Sinonimo: ergocalciferolo N. CAS: 50-14-6 Peso molecolare: 396,65 g/mol Criteri microbiologici del concentrato di lievito Coliformi: ≤ 10 ³ /g <i>Escherichia coli</i> : ≤ 10/g <i>Salmonella</i> : assenza in 25 g»
---	---